



TRASPORTO SU STRADA DI GASOLIO AGRICOLO **- NORME ADR -**

- **PREMESSA**

Il trasporto su strada delle merci pericolose è soggetto ad una normativa alquanto complessa che si origina da un accordo internazionale stipulato 53 anni orsono e costantemente aggiornato (ogni 2 anni) per adattarlo alle mutate condizioni di trasporto, alle molteplici condizioni di pericolo, all' estrema varietà di sostanze potenzialmente pericolose ed all' esperienza maturata dai singoli Paesi aderenti in materia di incidentalità.

Dal 1996 tale normativa, conosciuta con la sigla "ADR", è divenuta la normativa di riferimento anche per i trasporti esclusivamente nazionali.

Aspetti salienti della normativa sono le prescrizioni in materia di requisiti per i contenitori (omologazione), per i veicoli (eventuale approvazione) e per i conducenti, che devono essere muniti di un certificato di abilitazione professionale in aggiunta alla patente prevista per la classe del veicolo. Tali prescrizioni possono venir meno nel caso di determinati tipi di trasporti e nel caso in cui le quantità di merce pericolosa risultino inferiori a determinati limiti.

- **QUANTITATIVI DI GASOLIO AD USO AGRICOLO – ESENZIONI**

La disciplina riguardante i trasporti di piccole quantità di carburante destinate al rifornimento "in loco" di macchine e veicoli speciali, quali le macchine agricole ed operatrici, da effettuarsi con mezzi propri della ditta, è soggetta a due possibili diversi regimi:

- **Esenzione totale dalle norme ADR**

L' ADR esenta da qualsiasi prescrizione "i trasporti effettuati dalle imprese come complemento delle loro attività principali, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiore a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate all' 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto".

*Pertanto, qualora sussistano tali presupposti, **è possibile trasportare fino a 1000 litri di gasolio o 333 litri di benzina con contenitori di max. 450 litri anche sprovvisti di omologazione**(1), con autisti sprovvisti di patentino ADR, e senza un vero e proprio Documento di Trasporto ADR.*

Nulla vieta tuttavia che i contenitori possano comunque essere omologati (1), anzi, ciò va a scaricare la ditta dalle responsabilità che la stessa dovrebbe comunque assumersi circa la sicurezza del trasporto.



CONFAI
Confederazione Agromeccanici
Roma

- **Esenzione parziale ADR**

Trattasi di un tipo di esenzione a cui la ditta può fare ricorso nel caso in cui, **disponendo di serbatoi omologati** (1) di qualsiasi capacità, effettui il trasporto di max. 1000 litri di gasolio o 333 litri di benzina.

Anche in tale caso non serve il patentino ADR dell' autista, ma serve un vero e proprio documento di trasporto (**DDT ADR**) che contenga tutta una serie di indicazioni quali:

- Mittente
- Destinatario
- Quantità trasportata
- Denominazione e classificazione della merce pericolosa:

Esempio: **UN 1202 gasolio, 3, III** oppure **UN 1203 Benzina, 3, II**

In entrambi i casi (esenzione totale o parziale) **non è richiesta alcuna prescrizione particolare per il mezzo di trasporto**, che può essere un qualsiasi veicolo aperto (cassone) o chiuso (furgone).

Superando i limiti di 1000 litri di gasolio o 333 litri di benzina, diventano integralmente applicabili le norme ADR.

• **EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO**

Il trasporto in esenzione totale non richiede alcun tipo di equipaggiamento.

Il trasporto in esenzione parziale richiede solamente la **disponibilità di un estintore a polveri ABC da 2 kg**, in regola con le prescritte date di revisione.

• **DOCUMENTI**

Nel caso di trasporto in esenzione parziale, occorre avere a bordo il Documento di Trasporto sopra indicato.

Nel caso di trasporto in esenzione totale, **ai soli fini ADR**, non occorre alcun documento di Trasporto, ma è comunque utile che la ditta sia in grado di giustificare il ricorso alla esenzione totale con una dichiarazione, come da fac-simile allegato.

NOTA (1)

Il trasporto in esenzione parziale richiede sempre l' utilizzo di serbatoi **"Omologati"** per il trasporto stradale. Tali sono da intendersi **esclusivamente** i serbatoi approvati dalle strutture periferiche del Ministero dei Trasporti e che recano nella marcatura di omologazione la sigla **.../CPA** seguita dalla sigla automobilistica del CPA stesso, (es. **.../CPARM**, o **.../CPABO**, etc...) in quanto, secondo la normativa vigente, i Centri Prova Autoveicoli (CPA) sono i soli Enti abilitati dal Ministero dei Trasporti a rilasciare omologazioni per il trasporto stradale.

La mancanza di tale sigla nella marcatura di omologazione porta invece a ricondurre l'omologazione a Enti diversi, accreditati dal Ministero dei Trasporti a rilasciare omologazioni in esclusivo ambito marittimo; quindi omologazioni **non valide** per il trasporto stradale.



CONFAI
Confederazione Agromeccanici
Roma

**TRASPORTO SU STRADA
DEL GASOLIO PER USO AGRICOLO**

DICHIARAZIONE

*Il sottoscritto Titolare/Legale rappresentante
della Ditta..... con sede in*

*con la presente dichiara che al trasporto di gasolio UN 1202 effettuato in data odierna con il
veicolo Targa è applicabile l'esenzione totale secondo 1.1.3.1 c) ADR, trattandosi:*

- di quantitativi inferiori ai limiti del 1.1.3.6 ADR (1000 litri), trasportati con l'
utilizzo di serbatoi di capacità inferiore ai 450 litri max. prescritti*
- di un tipo di trasporto effettuato come completamento alla attività principale della
Ditta.*

Data,

In fede

*Si precisa che **questa dichiarazione non costituisce assolvimento di obblighi fiscali**
relativamente al trasporto di merce soggetta ad accisa, mentre il Documento di Trasporto ADR
può rappresentare assolvimento in tal senso.*

*Per tale motivo, si consiglia comunque sempre di effettuare il trasporto di carburante
muniti di un regolare documento di trasporto ADR, sul quale magari aggiungere, se ne
ricorrono i presupposti, la nota “**trasporto esente ai sensi 1.1.3. c) ADR**”.*

Agosto 2010